



Approvato con DCC n. 53 del 23 luglio 2026

REGOLAMENTO di APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014;

- Integrato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 18 luglio 2014;
- Modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 36 del 27 marzo 2015;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 15 dicembre 2016;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2017;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 21 dicembre 2017;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2018;
- Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28 marzo 2019;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28 giugno 2020;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2021;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17 giugno 2021;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31 maggio 2022;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 14 luglio 2022;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 marzo 2023;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27 aprile 2023;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19 giugno 2025;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23 luglio 2026.

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 5 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA.....	4
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI E INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO.....	4
ART. 7 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE.....	5
ART. 8 - COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	6
ART. 9 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ.....	7
ART. 10 - ESCLUSIONI.....	9
ART. 11 - SCUOLE STATALI.....	10
ART. 12 - DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE.....	11
Obbligo di dichiarazione e soggetti obbligati.....	11
ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA della TARI.....	13
Riduzione di Nucleo.....	15
Situazioni Particolari.....	15
ART. 14 - RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	15
ART. 15 - ALTRE RIDUZIONI DELLA TARIFFA ED ESENZIONI.....	18
ART. 16 - TARIFFA GIORNALIERA.....	19
ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	20
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	20
ART. 19 - ATTIVITÀ' DI ACCERTAMENTO DELLA TARI.....	21
ART. 20 - RISCOSSIONE.....	21
ART. 20 bis DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA.....	22
ART. 21 - SANZIONI.....	23
ART. 22 - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA.....	23
ART. 23 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI.....	24
ART. 24 - IL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY.....	24
ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	25

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento ed è affidato ad un soggetto denominato, anche in seguito, "Gestore".

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa sui rifiuti TARI è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. In caso di una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di accertamento della tassa.

4. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), la tassa è dovuta dal gestore dell'attività.

7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione d'inizio". In mancanza della "dichiarazione d'inizio", la TARI viene applicata, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della tariffa.

9. Il nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree.

ART. 5 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base:

a) delle previsioni dell'art. 1 della legge n. 147/2013 comma 651 secondo cui il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 applicando il relativo "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie" allegato al predetto DPR;

b) del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - e approvato a norma delle leggi vigenti in materia, delle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA e degli indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle tariffe adottate dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

3. Le tariffe della TARI sono approvate, entro i termini stabiliti dalla legge, dal Consiglio Comunale. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine su indicato o di sua non vigenza, si intendono prorogate le tariffe già in vigore nell'anno precedente, ai sensi delle previsioni dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie al Gestore per la predisposizione del Piano Finanziario e delle tariffe della TARI ed in particolare quelle relative a tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI E INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate in fasce di "utenza domestica" e "utenza non domestica".
3. Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza così come meglio definito all'articolo 8;
 - b) alla superficie dell'utenza;
4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base:
 - a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco "classi di attività"), come da tabella allegata al presente regolamento: allegato A 1;
 - b) alla superficie posseduta, o detenuta dall'utenza;
5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale definito dal Piano Finanziario. Qualora l'utente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e delle modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, il servizio dedicato potrà essere reso dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, scorporato dal costo del servizio istituzionale, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri utenti, eccezione fatta per lo smaltimento del rifiuto urbano prodotto.
6. Gli avvisi di pagamento relativi alle utenze non domestiche obbligate per legge a dotarsi di un domicilio digitale, vengono trasmessi mediante tale strumento di comunicazione. A dette utenze, l'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore della TARI provvede a fornire anche le credenziali per l'accesso allo sportello ON-LINE. L'accesso a detto sportello è finalizzato alla verifica della singola posizione di ciascun soggetto passivo obbligato al versamento della tassa.
7. L'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore della TARI provvede ad inserire nello sportello ON-LINE gli importi dovuti da ciascuna utenza non domestica. Tale inserimento equivale alla notifica ai soggetti passivi dell'importo della TARI dovuto.

ART. 7 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Sono soggette alla TARI, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 (esclusioni), le superfici di tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani-
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte di altezza fino o uguale a 2 mt. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per

difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile tributo alla tassa rimane quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di altezza fino o uguale a 2 mt. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Sono soggette a TARI le darsene attrezzate, dotate di allacciamento ai servizi a rete quali, ad esempio, servizio idrico integrato ed energia elettrica.

6. Sono assoggettabili a TARI le parti abitative delle costruzioni rurali, gli agriturismo e le aree vendita, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo.

7. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

ART. 8 - COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i soggetti domiciliati altrove per periodi inferiori ai 6 mesi continuativi e coloro che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

Non sono, invece, da considerarsi presenti i componenti del nucleo anagrafico che siano domiciliati (dimoranti) altrove per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni assimilabili, per periodi superiori a 6 mesi.

2. Per gli immobili destinati ad uso abitativo dai cittadini residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un (1) componente, sempre che nelle stesse unità immobiliari non siano iscritti come residenti altri componenti della famiglia o altri nuclei familiari.

3. Per gli immobili destinati ad uso abitativo tenuti a disposizione, nonché per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del comune di residenza indicato dall'utente in sede di dichiarazione o, in mancanza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare graduato in funzione della superficie (con arrotondamento al metro quadrato, per eccesso

o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato), sulla base della seguente tabella di trasformazione:

- n. 1 componenti sino a 37 mq.;
- n. 2 componenti da 38 a 52 mq.;
- n. 3 componenti da 53 a 67 mq.;
- n. 4 componenti da 68 a 82 mq.;
- n. 5 componenti da 83 a 93 mq.;

Da n. 6 componenti per superficie maggiore di 93 mq.

4. Per le unità immobiliari possedute:

- a) da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza;
- b) da persone che sono temporaneamente ristrette in carcere;

sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari o che non si rientri nelle ipotesi dei precedenti commi; viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di un (1) componente.

5. A coloro che abitano stabilmente nel Comune di Venezia per motivi di lavoro e/o studio, previa presentazione di certificazione da parte del datore di lavoro, o di un certificato di iscrizione o frequenza rilasciato da Istituti di studio, o comunque di altra documentazione idonea a dimostrare il domicilio stabile (comunque superiore a 6 mesi all'anno) del soggetto nel Comune di Venezia, si fa riferimento al nucleo indicato dall'utente in sede di dichiarazione, applicando la stessa tariffa applicata ai residenti.

6. Per gli immobili destinati ad uso abitativo nei quali viene svolta attività di tipo ricettivo o turistico, il nucleo familiare di riferimento è pari al numero di posti letto dichiarato per la tassa di soggiorno o in assenza, è calcolato secondo la tabella di cui al punto 3.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'allegato A1 redatto ai sensi del DPR 158/99.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi alla singola attività con autonomia funzionale e reddituale. In tale fattispecie si applica per ogni destinazione, la rispettiva classe di attività facendo riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza rispetto alle

classificazioni riportate, si considera l'attività effettivamente svolta, dichiarata e, se richiesto, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali ad esempio parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barca, mense, ristoranti, aree vendita, ... le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato A1, si applica la relativa classe.

4. Nel caso, invece, di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, facendo riferimento ai codici ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività accessorie non previste e/o rilevabili dai codici ATECO, sono inserite nelle categorie simili per analogia di prodotti venduti o somministrati.

5. Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato A1, deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Nel caso di utenze non domestiche appartenenti alla classe 7 oppure alla classe 8 che, per lo stesso anno solare dichiarano di chiudere l'attività temporaneamente per manutenzione ordinaria, trasmettendo al Comune una dichiarazione informativa in cui viene esattamente indicato il periodo di chiusura, la classe di attività economica di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, sarà temporaneamente la 3bis "magazzino";

8. I ristoranti localizzati all'interno di alberghi e riservati ai soli clienti dell'albergo, sono classificati in classe 7 (alberghi con ristorante).

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto passivo del tributo (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo) nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della dichiarazione di inizio attività, variazione, cessazione, di cui agli art. 12 e segg. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni

sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo.

ART. 10 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI:

a) i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbani per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.

Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo e comunque non esaustivo:

-le superfici di edifici o loro parti adibite all'esercizio del culto;

-le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

-centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

2. Le circostanze di cui alla lett. a) del comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Non sono soggette a TARI le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

4. L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 12 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti, ferma restando la possibilità del soggetto incaricato dell'accertamento di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione. In caso di mancata indicazione in "dichiarazione" delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione avrà effetto quando verrà presentata la relativa indicazione nella "dichiarazione" con la presentazione della relativa documentazione.

5. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013, sono "aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili" le attività industriali con capannoni di produzione di cui alla classe 20 "Attività industriali con capannoni di produzione", completamente automatizzate e che non richiedono di regola la presenza umana nel processo produttivo e relativi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati, previa fornitura al soggetto incaricato della gestione di idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, con indicazione delle relative superfici".

6. Viene applicata l'esclusione forfettaria, dall'applicazione della tariffa, sia parte fissa che parte variabile, del 65% della superficie scoperta dei "campeggi" (Classe di attività economica 4 Bis);

7. Sono altresì esclusi in via temporanea, in forma annualmente rinnovabile i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto quali

a) i locali adibiti civile abitazione, nonché i locali adibiti ad attività economiche cessate, chiusi, nonché privi di contratti di somministrazione di acqua e gas. Non si possono escludere le aree adibite a magazzino qualora non rientranti nella fattispecie delle attività economiche cessate. Per i locali adibiti a civile abitazione siti in condominio, qualora la fornitura di acqua e/o gas avvenga con servizio condominiale a rete, alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo del relativo servizio.

b) i locali soggetti a lavori che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare: autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi; dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nell'ipotesi prevista dalla presente lettera la richiesta di esclusione, una volta presentata, non necessita di essere rinnovata di anno in anno, ma continua ad esplicare i suoi effetti sino ad obbligatoria comunicazione di variazione o cessazione della fattispecie dichiarata ai fini dell'esclusione temporanea dei locali.

c) in ogni caso i locali relativi ad immobili di nuova costruzione, per il primo anno a decorrere dalla data di fine lavori; trascorso il primo anno trova applicazione, ove ne sussistano i presupposti, l'esclusione di cui alla lettera a).

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente comma verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con la TARI.

ART. 12 - DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE

Obbligo di dichiarazione e soggetti obbligati

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal legale rappresentante del gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Gestione dei dispositivi apri calotta: il soggetto gestore, concede in uso, a titolo di comodato gratuito n. 2 (due) dispositivi apri calotta per ogni utenza. I dispositivi saranno consegnati al dichiarante o suo delegato al ritiro.

In ipotesi di smarrimento dei dispositivi in comodato viene stimato un importo definito dal gestore, che dovrà essere corrisposto al gestore ex art. 1806 c.c., in quest'ipotesi dovrà essere ripristinata, senza alcun ulteriore onere per l'utente, la dotazione iniziale (pari a due dispositivi). Ulteriori dispositivi oltre i due attivati, se richiesti dall'utente, saranno consegnati solo previo il pagamento di un importo definito dal Gestore, per costi di gestione pratica ed attivazione; al momento della cessazione l'utente deve restituire i dispositivi apri calotta in suo possesso, in mancanza si applica quanto sopra previsto per il caso di smarrimento.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Presentazione della dichiarazione

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 90° giorno dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a

disposizione degli interessati con la sola eccezione di quanto previsto dal successivo art. 14, comma 4, nel caso di uscita dal servizio pubblico.

7. Le dichiarazioni, corredate da copia fotostatica o scansione di documento di identità in corso di validità, possono essere presentate direttamente agli uffici comunali o altro soggetto incaricato dall'Amministrazione, a mezzo posta, fax, mail certificata PEC o tramite altri strumenti attivati appositamente dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

Contenuto della dichiarazione

8. La dichiarazione, originaria, relativa alle utenze domestiche deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, e tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del tributo, dell'ubicazione dei locali o delle aree scoperte e delle loro destinazioni d'uso, in particolare:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) generalità e codice fiscale del dichiarante, numero di occupanti i locali, comprese le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione, originaria, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o soggetto con poteri di amministrazione della persona giuridica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) il domicilio digitale per le utenze non domestiche obbligate per legge a dotarsi di tale strumento di comunicazione, con l'obbligo di comunicare ogni sua eventuale successiva variazione.

10. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione contengono le informazioni di cui agli elenchi precedenti limitatamente a quanto necessario ad individuare gli elementi che determinano la variazione o cessazione dell'utenza o il modificarsi delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni.

11. Con riferimento alle persone fisiche residenti, non è obbligatoria l'indicazione in sede di dichiarazione delle informazioni sul nucleo familiare di cui l'Amministrazione Comunale sia in possesso o che possano essere dalla stessa essere acquisite d'ufficio.

Effetti della dichiarazione e loro decorrenza

12. Dichiarazione di inizio: la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme e termini di cui sopra, ogni variazione intervenuta, come meglio specificato al seguente comma.

Gli effetti, ai fini della determinazione della tariffa del tributo, decorrono dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo.

13. Dichiarazione di variazione: le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

14. Dichiarazione di cessazione: gli effetti della dichiarazione di fine possesso o di fine detenzione, retroagiscono alla data dell'effettiva cessazione.

15. Qualora le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al comma 6 del presente articolo, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 21.

16. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove lo stesso sia stato assolto dal contribuente subentrante, a seguito di regolare dichiarazione, fatta salva l'applicazione della prevista sanzione.

17. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA della TARI

1. Ai sensi del comma 659 art. 1 L. 147/2013, la tariffa (sia parte fissa che parte variabile) della TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 17% per i soli residenti del Comune di Venezia;

b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale: riduzione del 30 %. La riduzione del 30% va concessa anche per i soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della stagionalità per i locali cui gli stessi fanno riferimento, sempre entro il limite dei 183 giorni/anno di apertura e nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, i rimanenti

15 giorni possono essere utilizzati in occasione di particolari manifestazioni (esempio il Carnevale di Venezia) o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare;

c) per le attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa di ristoranti, una riduzione del 30%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione di cui alla lettera a) e b) del comma 1 si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Per le zone del Comune servite da un sistema di raccolta con contenitori stradali, la tariffa è ridotta in misura pari al 60% se la distanza dalla posizione di uno o più contenitori dei rifiuti adibiti alla raccolta del solo secco non riciclabile supera 350 mt lineari di viabilità su strada ad uso pubblico dall'immobile o area scoperta. Tale condizione viene verificata dal soggetto incaricato dell'accertamento. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa secondo le modalità che verranno individuate annualmente nella deliberazione di definizione delle tariffe del tributo.

5. Per le utenze domestiche che fanno ricorso all'auto compostaggio la tariffa viene ridotta del 30%. Per poter accedere alla riduzione è necessario presentare specifica istanza conforme alle indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, al soggetto gestore del tributo. Il soggetto incaricato dell'accertamento provvede al controllo dell'effettiva pratica e nel caso di riscontro positivo procederà alla stipula di una convenzione conforme allo schema fornito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con il soggetto gestore del tributo; nel caso di anomalie riscontrate a seguito di controlli a campione la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica. E' inoltre possibile introdurre, a seguito dell'attivazione da parte del Comune di iniziative volte alla differenziazione dei rifiuti, specifiche riduzioni tariffarie per le utenze.

6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Alle superfici, ove si producono anche rifiuti speciali, per le quali non sia possibile individuare la parte di esclusiva produzione di rifiuti speciali, si applica, previa presentazione di idonea documentazione, una riduzione della superficie ove si producono anche i rifiuti speciali pari al 70%.

8. Viene applicata una riduzione forfettaria del 20% all'area in concessione demaniale con destinazione d'uso Stabilimenti Balneari pari ad un'area dove di norma si accumulano rifiuti spiaggiati non conferibili al pubblico servizio.

RIDUZIONE DI NUCLEO

9. Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, la tariffa verrà applicata sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione. A tal fine deve essere presentata la dichiarazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune, dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di studio). Qualora la condizione venga a cessare, il contribuente deve darne comunicazione al soggetto incaricato dell'accertamento.

SITUAZIONI PARTICOLARI

10. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

11. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

12. Le riduzioni, tranne quanto previsto nell'art. 15, riguardanti la TARI, previste dal presente regolamento si possono cumulare, ma, comunque, non potranno superare la percentuale complessiva del 65% del tributo.

ART. 14 – RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.

2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo

238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.

3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI, ed entro il termine ordinario di 90 giorni previsto dall'art. 12 comma 6, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.

6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è

stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.

7. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.

8. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.

9. Il diritto all'esenzione totale o alla riduzione sulla quota variabile della TARI per avvio autonomo al recupero/riciclo dei rifiuti urbani, è subordinata alla presentazione da parte delle utenze non domestiche uscite in tutto o in parte dal servizio pubblico di apposita rendicontazione dei quantitativi avviati a riciclo o recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, corredata dall'attestazione rilasciata dall'impianto di destino. La rendicontazione, completa di attestazione dell'impianto di destino, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con

riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

10. La documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza del tributo e, comunque, non oltre il termine del 28 febbraio del medesimo anno. La presentazione tardiva, secondo l'apposito modello messo a disposizione dal Gestore, della rendicontazione e della relativa attestazione, in ogni caso non oltre il termine perentorio di 90 (novanta) giorni decorrenti dal 28 febbraio di ciascun anno determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di 90 giorni decorrenti dal 28 febbraio e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto alle riduzioni di cui al precedente comma 2.

11. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.

12. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

13. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo.

ART. 15 – ALTRE RIDUZIONI DELLA TARIFFA ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni, esenzioni ed eventuali sostituzioni nel pagamento della TARI rispetto a quelle previste negli articoli precedenti, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche (e parificate e asili riconosciuti dalla Regione) o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché all'importo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Tali riduzioni o esenzioni possono anche essere previste per le utenze nel caso di adesione ad iniziative promosse dal Comune, volte alla riduzione della produzione di rifiuti. La relativa copertura viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

1 bis. Il Consiglio Comunale può altresì deliberare una riduzione delle tariffe attraverso un'autorizzazione di spesa che opera a decurtazione dei costi del piano che devono essere coperti con tariffe a carico degli utenti. Tale riduzione viene garantita dai proventi derivanti dalla fiscalità generale dell'ente, quali ad esempio quelli provenienti dalla tassa di soggiorno.

2. Nella deliberazione del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvati anche l'importo complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore e deve essere trasmessa a cura del Gestore nella fatturazione o con idonea documentazione da inviarsi allegata alla bolletta.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, direttamente al Comune qualora gestisca direttamente il tributo o, diversamente, dal soggetto da esso incaricato della gestione e sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti.

5. La riduzione opera di regola mediante compensazione.

Ove non vi fossero i presupposti per procedere alla compensazione, l'interessato deve presentare domanda di rimborso al Comune o al soggetto incaricato dallo stesso, ai sensi della vigente normativa tributaria.

ART. 16 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La Tariffa del tributo giornaliera è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La tariffa giornaliera è calcolata:

- a) in base alla tariffa di riferimento annuale della TARI aumentata dell' 80%;
- b) per ciascun metro quadrato di superficie occupata;
- c) per giorno di occupazione;

L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 15 ad evento.

3. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo, nel caso di locali od aree pubblici o di uso pubblico, è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Per le occupazioni o conduzioni di aree o locali privati in occasione di eventi di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, ricreative, socioculturali o altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore dell'evento ed il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata è quella prevista per la relativa classe di attività. In ogni caso gli eventi non previsti o comunque di particolare rilevanza o occasionali sono esclusi dalla contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 13.

ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo.

ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma del comma 692 dell'art.1 L. 147/2013 il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'applicazione del tributo stesso.

ART. 19 - ATTIVITÀ' DI ACCERTAMENTO DELLA TARI

1. Il funzionario responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.

2. In particolare il funzionario responsabile può:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
- inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il funzionario responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini di applicazione della TARI, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

4. In caso di omesso, insufficiente, ritardato pagamento, omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata incompleta o infedele risposta a questionari previsti dal presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo provvede a notificare al soggetto passivo motivato avviso di accertamento con erogazione delle sanzioni ove dovute nel rispetto della normativa vigente.

5. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.

6. Il soggetto incaricato dell'accertamento può chiedere all'Amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio amministrato. L'Amministratore del condominio deve fornire detto elenco.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 20 - RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata dal Comune che ne stabilisce i modi e le forme, in conformità alla vigente normativa.

2. La TARI è versata al Comune.

3. Il Comune o altro soggetto incaricato provvede alla riscossione ordinaria della TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

4. Il pagamento della TARI deve avvenire ai sensi di quanto previsto al comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.

5. Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può posticipare le scadenze e modificare il numero delle rate di pagamento del tributo per l'anno in corso.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 21, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 20 bis DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 20, comma 3 del presente Regolamento:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dalla Giunta comunale;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.

6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

ART. 21 – SANZIONI

1. Le sanzioni sono disciplinate ai commi 694, 695, 696, 697, 698, 699 dell'art. 1 della L. 147/2013.

2. Per quanto non previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 22 - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme determinate negli avvisi di pagamento e/o negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:

- fino a euro 3.000,00 massimo 30 rate mensili;
- da euro 3.000,01 fino a euro 5.000,00 massimo 60 rate mensili;
- oltre 5.000,00 euro massimo 120 rate mensili.

Ciascuna rata non potrà comunque avere importo inferiore a 25 euro.

Nel caso di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate potrà essere concessa una sola dilazione non superiore ad ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate.

2. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo.

3. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 35.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 60, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. AI fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti al Comune di Venezia anche affidati in riscossione a proprie società

partecipate, comprese somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati.

Tale garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
- la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia;
- il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.

In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell'Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore.

4. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1, il mancato pagamento di due rate comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta.

5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione di cui al precedente comma 4 preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità.

ART. 23 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. Il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo utilizza le banche dati, necessarie all'applicazione del tributo.

2. Gli Uffici Comunali trasmettono al soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo tutti i dati necessari alla gestione del tributo stesso.

3. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute, il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo aggiorna i propri archivi.

4. Il gestore mette a disposizione degli operatori dell'amministrazione comunale l'accesso individuale alla banca dati del tributo e trasmette, con scadenza annuale entro il 31 marzo, una copia completa della banca dati aggiornata al 31/12 dell'anno precedente, in formato digitale concordato con l'amministrazione comunale.

5. Nella gestione della banca dati, il gestore acquisisce le codifiche del viario ufficiale del Comune di Venezia, allineando la propria codifica con il codice via, codice civico e indirizzo a quelli dell'Ufficio Anagrafe del Comune stesso.

ART. 24 - IL TRATTAMENTO DEI DATI – PRIVACY

1. Il trattamento di dati/informazioni relativi ai contribuenti è un processo indispensabile per l'accertamento e la riscossione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati, viene effettuato dal funzionario responsabile del tributo e/o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente, in particolare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
3. Il Comune provvede ad inviare al funzionario responsabile del tributo le banche dati necessarie alla corretta applicazione del tributo.

ART. 25 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ossia dal 01.01.2014, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione della tariffa relativa alle annualità pregresse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A1

al Regolamento per l'applicazione della TARI

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Classe 1 Biblioteche – Associazioni

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose

Classe 1Bis Scuole e locali di culto – Musei

Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro
Scuole da ballo
Sale giochi tradizionali con giochi per bambini e ragazzi senza VLT e Slot Machine

Classe 2 Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni
Attività di proiezione cinematografica (sia in aree coperte che in scoperti)

Classe 3 Autorimesse

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso autoparcheggio parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Garage non abbinato ad un appartamento

Classe 3Bis Magazzini senza alcuna vendita diretta

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

Aree scoperte non di pertinenza delle attività industriali e di lavorazione

Classe 4 Distributori di carburante - Impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Classe 4Bis Campeggi

Campeggi

Classe 5 Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 Esposizioni - Autosaloni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

Classe 7 Alberghi con ristorante

Classe 8 Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residence

Casae albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
Centri soggiorno studi
Case religiose di ospitalità
Foresterie di turisti
Residenze rurali o Country House

Classe 9 Collettività in genere

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme
Carceri
Riformatori
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 Ospedali

Ospedali
Ambulatori distaccati dell'ospedale
Case di cura

Classe 11 Uffici - Agenzie - Studi sanitari e privati

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi sanitari, Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
Internet point
Strutture sanitarie pubbl. e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private
Servizi studi medici medicina generale
Altri studi medici specialistic. Poliambulatori
servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private
Agenzie di viaggio

Classe 12 Banche ed Istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria

Classe 13 Negozi abbigliamento - Calzature – Librerie Cartolerie - Ferramenta ed altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere min/ing con senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 Edicole - Farmacie - Tabaccherie - Plurilicenze – Fiorerie

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Negozi di fiori
Locali vendita serre
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 Negozi particolari quali Filatelia - Tende – Tessuti Tappeti - Cappelli – Ombrelli - Antiquariato

Gioiellerie
Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 Banchi beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari
autorizzazione temporanee per vendita non alimentare su aree pubbliche
autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita non alimentare su aree pubbliche
autorizzazione ITINERANTE (tipo B) per vendita non alimentare su aree pubbliche

Classe 17 Attività artigianali tipo botteghe Parrucchiere Barbiere – Estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
Attività di tatuaggio e piercing
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

Classe 18 Attività artigianali tipo botteghe Falegnamerie Idraulico - Fabbro – Elettricista

Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie

Aree scoperte in uso

Classe 19 Carrozzerie - Autofficine – Elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Classe 20 Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici

Classe 22 Ristoranti - Trattorie - Osterie - Pizzerie – Pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Classe 23 Mense – Refettori

Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Classe 24 Bar - Caffè - Pasticcerie

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Birrerie

Osterie senza cucina

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

Classe 25 Supermercati

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso/spaccio

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Aree scoperte in uso

Classe 25Bis- Pane e pasta - Macellerie - Salumi e formaggi Generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Pastifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso

Classe 26 Pluri licenze alimentari e/o miste

Classe 27 Ortofrutta – Pescherie

Negozi di frutta e verdura,
Negozi di fiori e piante
Pescherie
Aree scoperte in uso

Classe 27Bis Take away

Pizza al taglio
Kebab
Fast food
Aree scoperte in uso

Classe 28 Ipermercati di generi misti

Classe 29 Banchi generi alimentari

Autorizzazione temporanee per vendita alimentare o mista su aree pubbliche
Autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita alimentare o mista su aree pubbliche
Autorizzazione FIERE per vendita alimentare su aree pubbliche
Autorizzazione ITINERANTE (tipo B) per vendita alimentare su aree pubbliche
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 30 Discoteche - Night clubs

Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro
Sale da ballo e da divertimento
Sale da gioco